



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 19/20

Dec. n. 5/21

Il giorno 2 marzo 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul deferimento di :

**1) POLITA Alessia**, nata il 26.08.1985 a Jesi (AN) e residente in *omissis*, tesserata 2021 con il M.C. "QUARANTAQUATTRO RACING" con tessera n. 21057565, Tecnico sportivo di 2° livello – Velocità – con tessera cod. 00429;

**assistita dall'avv. Paola Montecchiani con elezione di domicilio presso lo studio sito in Jesi (AN) al Viale della Vittoria, n. 73;**

**2) POLITA Alessandro**, nato il 3.06.1984 a Jesi (AN) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "QUARANTAQUATTRO RACING" con tessera n. 21057568 e licenza VE n.H00721;

**assistito dall'avv. Moreno Giaccaglia con elezione di domicilio presso lo studio sito in Jesi (AN) al C.so Matteotti n.16;**

**3) LA MARRA Eddi**, nato il 27.06.1989 a Ferentino (FR) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "GENTLEMEN'S MOTOR CLUB ROMA" con tessera n.21065301 e licenza VE n. R04255;

**4) GIUGLIANO Davide**, nato il 28.10.1989 a Roma e residente in *omissis*, tesserato 2021 con il M.C. "RGR RACING" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 21263802, Tecnico sportivo di 2° livello – velocità – con tessera cod. 00909;

**assistito dagli avv.ti Mario Vigna e Giulia Vigna con elezione di domicilio presso lo studio "Coccia De Angelis Vecchio & Associati", sito in Roma, alla Piazza Adriana n. 15;**

**5) FABRIZIO Michel**, nato il 17.09.1984 a Frascati (RM) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "GENTLEMEN'S MOTOR CLUB ROMA" con tessera n. 21065203 e licenza VE n. X05288; Tecnico "allievo tecnico sportivo n.c." velocità - con tessera cod. 01037;

**6) SANDI Federico**, nato il 12.08.1989 a Voghera (PV) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "BIASSONO FABRIZIO PIROVANO" con tessera n. 21212512 e licenza VE n. C01264, Tecnico sportivo di 2° livello – velocità – con tessera cod. 00787;

**assistito dall'avv. Carlo Bozza con elezione di domicilio presso lo studio sito in Roma, alla Via Norico n. 4;**

### incolpati di:

« a) violazione dell'art. 1.2 ed 1.3 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, partecipando ad una diretta video trasmessa il 24 aprile 2020 alle ore 15 sul canale instagram di "misterhelmet" (al secolo Gianluigi RAGNO), profferivano espressioni assolutamente non conformi ai principi di lealtà e probità nei confronti del tesserato e licenziato Alberto FONTANA (noto come Alberto NASKA), alcune delle quali addirittura discriminatorie e contenenti istigazioni all'odio nei confronti di quest'ultimo. In particolare:

la **POLITA Alessia** dopo aver esordito con **"a me dispiace tanto incontrare quel cazzo di NASKA per gli autodromi"** ed essersi direttamente rivolta al medesimo dicendo **"a te chi cazzo ti dà il compito di dire tante stronzate?"**, proseguiva dicendo che (NASKA) **"prende la paga pure nel campionato dei Di-Di"** (operando un inequivocabile e discriminatorio riferimento al campionato dei Diversamente Disabili...) e, da ultimo, lo definiva un VENDUTO, ripromettendosi di dirglielo di persona e vantandosi di averlo detto nel 2010 all'allora coordinatore federale della velocità: **"ho detto venduto a Mastropasqua nel 2010, figurati se non lo dico a NASKA"** (espressioni pronunciate dal minuto 23,40 in poi della diretta video);

il **POLITA Alessandro** in un primo lungo intervento iniziato intorno al minuto 39 ha sostenuto, tra l'altro, **"era solo questione di tempo che si prendesse l'odio di tutti quanti...mi sta sul cazzo anche a me sta cosa...chi cazzo se lo 'ncula?...è un coglione...ci ha anche la faccia del coglione...di base è un coglione!..."**(espressione ripetuta quasi ad intercalare) **"Te Naska fino all'altro giorno con la tuta ti ci facevi le pugnette!...per avere certe moto ha unto...o lui o chi per lui"**; ed in altro intervento al minuto 62 circa a proposito della possibilità di ritrovarsi NASKA alla partenza di una gara ha detto: **"Lui fa 20 metri poi si caga dentro la tuta...poi Dainese gliene fa una col pannolone!"**;

il **LA MARRA Eddi**, dopo essersi riferito (al minuto 17,55) a Lorenzo SAVADORI

volutamente confondendolo col proprio compagno di squadra Luca SALVADORI, ed aver detto al riguardo **"non ho mai confuso la merda con la cioccolata!"** passando a parlare di NASKA al minuto 22,44 auspicava **"deve partire un attacco di massa"** da parte di tutti i piloti;

**GIUGLIANO Davide** in un primo breve intervento (intorno al minuto 13) riferendosi al NASKA ed agli youtuber in generale dice: **"quante stronzate hanno detto..."** e successivamente, dal minuto 52 in poi, riferendosi con tutta evidenza ai video di NASKA, sostiene: **"Sentire quelle boiate da sta gente io non lo comprendo, Non capisco come gente intelligente possa seguire questi "cosi" che spiegano questa roba!...Non vi accontentate di roba di merda!"**;

**FABRIZIO Michel** ha detto testualmente: **"Devo dire una cosa a NASKA e a SALVADORI che i ragazzini di 13 anni vengono in pista e cadono perché seguono i vostri video...quando gli chiedo perché hai fatto quella manovra mi rispondono che l'hanno vista in un video di NASKA!"** (dal minuto 9 circa in poi);

**SANDI Federico**, intervenuto dal minuto 26 in poi (dopo la POLITA Alessia) ed aver esordito con un **"io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Alessia!"** prosegue, riferendosi al NASKA: **"lui fa dei video dove dice delle cazzate, uno che non sa andare in moto come può dire ad altri come andare?...questo qui arriva dal niente...ricevere dei consigli da lui è veramente assurdo...vedere NASKA chiamato come fosse un Dio quando non ha mai vinto niente, nemmeno la coppa del nonno, è follia!"**.

I soli **POLITA Alessia, GIUGLIANO Davide, FABRIZIO Michel e SANDI Federico**:

b) anche della violazione dell'art. 15, lettera a), comma 2°, del Codice Etico della FMI avendo commesso i fatti di cui al capo a) nella qualità di iscritti nell'Albo ufficiale 2020 dei Tecnici federali.»).

## Svolgimento del processo

Con provvedimento del 22 dicembre 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di POLITA Alessia, POLITA Alessandro, LA MARRA Eddi, GIUGLIANO Davide, FABRIZIO Michel e SANDI Federico, al competente organo di giustizia di primo grado per gli illeciti disciplinari in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 22.01.2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione per il 02.03.2021 con notifiche regolarmente effettuate a mezzo pec.

All'udienza del 2 marzo 2021, presenziavano POLITA Alessia assistita dal proprio difensore avv. Paola Montecchiani; erano presenti altresì FABRIZIO Michel, LA MARRA Eddi e GIUGLIANO Davide, quest'ultimo assistito dagli avv.ti Mario e Giulia Vigna; era inoltre dato atto della presenza dell'avv. Carlo BOZZA il quale, per l'assente SANDI Federico, depositava la nomina conferitagli dal proprio assistito.

Erano rigettate le eccezioni preliminari sulla scorta delle condivisibili argomentazioni contenute nella memoria depositata dalla Procura Federale, diffusamente illustrata in udienza (anche ad avviso del Tribunale risultando il vizio di notifica al deferito GIUGLIANO sanato da una seconda pec, e non avendo natura perentoria il termine di cui all'art. 102 co. 4 RdG).

Seguiva il corso della discussione in esito alla quale veniva richiesta dal Procuratore Federale l'irrogazione a tutti i deferiti dell'ammonizione con diffida ex art. 23 RdG.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

## Motivazione

Sulla scorta delle risultanze acquisite in sede di udienza dibattimentale dovrà accogliersi in *toto* la richiesta del Procuratore Federale per il solo deferito POLITA Alessandro, rendendosi applicabile l'ammonizione semplice a POLITA Alessia e LA MARRA Eddi; dovranno altrimenti mandarsi assolti perché il fatto non sussiste, Davide GIUGLIANO, Michel FABRIZIO e Federico SANDI.

Osserva il Tribunale come le espressioni in rubrica, siano state rilasciate nel corso di una diretta social, ospitata sul profilo instagram "misterhelmet", dove aveva luogo un'intervista a più voci tra addetti ai lavori, essendo stato l' "evento" promosso dal giornalista Gianluigi Ragno, persona ben nota all'ambiente degli addetti ai lavori e agli appassionati del settore.

Ben altro quindi, rispetto all'asserito contesto di una "conference call" a numero chiuso di partecipanti, dovendo ritenersi gli autori delle dichiarazioni in contestazione perfettamente consci e consapevoli di operare "a flusso aperto", ossia in un contesto di esposizione accessibile all'interazione di soggetti esterni (salvo altri, i numerosi followers instagram del profilo, abilitati ad assistere e intervenire in tempo reale nel corso della discussione con commenti in diretta di "feed-back").

Quanto per prudenza avrebbe dovuto dissuadere gli intervistati dal lasciarsi andare a commenti eccessivamente confidenziali o scomposti ma peggio ancora, a invettive sul comportamento di altri tesserati, espresse con affermazioni a tutto concedere indotte, ma non per questo sdoganate dai limiti codificati all'art. 1 Regolamento di Giustizia commi 2 e 3.

Nello specifico, e per quanto riguarda l'attività di videomaker svolta dal tesserato Alberto Fontana, meglio noto sul web come "Naska", e alla prassi di divulgare tecniche di guida motoristica sotto forma di

tutorial su varie piattaforme social per conquistarsi accessi in modalità giudicata pericolosa per i neofiti della disciplina sportiva, vale il concetto della libertà di critica che però poteva esercitarsi entro limiti di continenza, e a condizione di non esondare in espressioni inutilmente offensive, di insulto o dileggio.

Ciò che a posteriori, avrebbe prevedibilmente indotto il principale destinatario di tali invettive, a replicare come in effetti è avvenuto, ancorchè in forma anomala, avendo il Fontana pubblicato un video contenente le dichiarazioni rese dai partecipanti nel corso dell'intervista collettiva, segmentate e intercalate alle risposte rilanciate dall'interessato a fronte degli attacchi di natura personale subiti.

La pubblicazione di tale video sul canale youtube dedicato ad Alberto "Naska", con contenuti successivamente ripresi e rilanciati anche da altre piattaforme social e blog, ha indubbiamente contribuito ad alimentare un'escalation di polemiche con seguitone innesco di commenti sconvenienti, postati a strascico da parte di numerosi utenti e followers.

Va detto che in punto di pratiche ritenute contrarie ai principi del corretto insegnamento della disciplina sportiva, appare comprensibile che al cospetto di contenuti multimediali diffusi in forma di tutorial, si potessero ingenerare giustificate reazioni di irritazione, essendo ritenuta tale modalità impropria e pericolosa a giudizio di soggetti qualificati e rivestiti di qualifica federale: è altrettanto vero che l'art. 15 del Codice Etico richiamato in rubrica, imponeva ai tesserati attendibilmente titolati a etichettare tali forme di insegnamento come scorrette e superficiali, di accompagnare alle usuali avvertenze rispetto a "ciò che circola in rete", le dovute segnalazioni ai competenti organi della Giustizia Sportiva.

Ciò premesso, e sulla scorta delle considerazioni che precedono, integra gli estremi dell'illecito sportivo la condotta tenuta da POLITA

Alessia, passibile della sanzione dell'ammonizione per aver dato del "venduto" al Naska nel corso della diretta; in conformità alle richieste del Procuratore Federale andrà invece irrogata l'ammonizione con diffida a POLITA Alessandro, in ragione del disvalore aggiuntivo rappresentato dalla carica di turpiloquio e trivialità che spicca nei frasarario, ad appesantire l'epiteto di "coglione" riservato al "Naska"; ammonizione senza diffida per LA MARRA Eddi, in ragione dell'imprudente esortazione a reagire in massa da parte dei piloti (ciò che in termini di esposizione, e per le ragioni sopra spiegate, si appalesava sconveniente per un tesserato, essendo risultato tale invito improvvido, per quanto suscettibile di alimentare vacue polemiche, come poi in effetti è avvenuto, e comunque per aver contribuito a legittimare la reazione mediatica puntualmente attuata dal "Naska", mediante la pubblicazione del video di risposta).

Diversamente, e per quanto attiene le espressioni proferite dal GIUGLIANO e dal SANDI, ritenuto il tenore colloquiale dell'intervista "live", e il clima della discussione resosi serrato e a tratti concitato nel corso della "diretta", vi è che tali dichiarazioni si collocano di contesto sul crinale del consentito, ma a giudizio del Tribunale senza esondare il legittimo esercizio di critica sportiva, sia pur accesa e condita da espressioni inappropriate quali "stronzate" e "robaccia di merda" (termini utilizzati dal GIUGLIANO in riferimento ai video – tutorial), nonchè "non ha mai vinto neppure la coppa del nonno" (riferita questa volta dal SANDI al "Naska").

Le dichiarazioni rese dal FABRIZIO infine, pur critiche, non appaiono gratuitamente offensive né incontinenti, essendosi limitato il deferito alla narrazione di fatti volti a supportare un giudizio di disvalore.



## P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1.2 ed 1.3, 22, 23 e 93 del Regolamento di Giustizia, e l'art. 15, lettera a), comma 2°, del Codice Etico della FMI, dichiara :

**1) POLITA Alessia**, nata il 26.08.1985 a Jesi (AN) e residente in *omissis*, tesserata 2021 con il M.C. "QUARANTAQUATTRO RACING" con tessera n. 21057565, Tecnico sportivo di 2° livello – Velocità – con tessera cod. 00429;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'ammonizione, con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.**

**2) POLITA Alessandro**, nato il 3.06.1984 a Jesi (AN) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "QUARANTAQUATTRO RACING" con tessera n. 21057568 e licenza VE n.H00721;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.**

**3) LA MARRA Eddi**, nato il 27.06.1989 a Ferentino (FR) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "GENTLEMEN'S MOTOR CLUB ROMA" con tessera n.21065301 e licenza VE n. R04255;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'ammonizione, con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.**

**Assolve, per non aver commesso il fatto:**

**4) GIUGLIANO Davide,** nato il 28.10.1989 a Roma e residente in *omissis*, tesserato 2021 con il M.C. "RGR RACING" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 21263802, Tecnico sportivo di 2° livello – velocità – con tessera cod. 00909;

**5) FABRIZIO Michel,** nato il 17.09.1984 a Frascati (RM) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "GENTLEMEN'S MOTOR CLUB ROMA" con tessera n. 21065203 e licenza VE n. X05288; Tecnico "allievo tecnico sportivo n.c." velocità - con tessera cod. 01037;

**6) SANDI Federico,** nato il 12.08.1989 a Voghera (PV) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "BIASSONO FABRIZIO PIROVANO" con tessera n. 21212512 e licenza VE n. C01264, Tecnico sportivo di 2° livello – velocità – con tessera cod. 00787.

Depositata l'11 marzo 2021

Avv. Claudio Fiorentino

Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino

PRESIDENTE T. F.



Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Paola Montecchiani;

Avv. Giulia Vigna;

Avv. Mario Vigna;

Avv. Moreno Giaccaglia;

Avv. Carlo Bozza;

POLITA Alessia;

POLITA Alessandro;

LA MARRA Eddi;

GIUGLIANO Davide;

FABRIZIO Michel;

SANDI Federico;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Dipartimento Tecnico Scientifico;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Velocità;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Lazio;

Co. re. Marche;

Co. re. Lombardia;

Motoclub di appartenenza dei medesimi;

Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**